



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°329 del 23-12-20

Reg. generale 2073

OGGETTO: Proroga delle Concessioni Demaniali Marittime al 31/12/2033 - Ditta L' Isola Rossa S.R.L.U., titolare della Concessione Demaniale Marittima n° 5/2008 rilasciata con provvedimento R.A.S. del 13/06/2008 e con scadenza il 30/09/2013, prorogata al 30/12/2020 (S.23 del P.U.L.). Prosecuzione dell' esercizio ai sensi dell' Art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 con il quale è stata affidata allo scrivente la responsabilità dell'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e di posizione organizzativa;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (marittima)

VISTO il D.L. n. 400 del 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. n. 494 del 4 dicembre 1993 e s.m. e i.: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" con particolare riferimento agli artt. 40 e 41;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, commi 682 e seguenti;

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO l'art. 182, comma 2 del suddetto DL 34/2020, così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che dispone:<<2. *Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.[Omissis]>>;*

CONSIDERATO che l'art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, è finalizzato al rilancio del settore turistico per contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo

VISTO l'art.100 "Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale" del Decreto legge 14 agosto 2020, n.104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

ATTESO che al fine di non bloccare ogni attività legata all'uso dei beni demaniali marittimi con conseguente mancato introito per l'Erario e blocco delle attività e dei servizi forniti, la suddetta norma dispone che l'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere;

CHE l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, pur necessitando di espressa manifestazione di interesse da parte del concessionario, si applica ex lege ovvero in modo automatico e che, dunque, la rideterminazione della durata discende direttamente dall'applicazione di

leggi statali ordinarie di rango primario, con la conseguenza che gli atti e i procedimenti rimessi alle amministrazioni comunali non possiedono carattere sostanziale né costitutivo, ma rappresentano – per quanto di limitata competenza comunale – una mera attuazione di preordinate fonti normative statali e di precise prescrizioni regionali e sono volti soltanto ad attuare materialmente il procedimento amministrativo da seguire per la formalizzazione della nuova scadenza delle concessioni de quibus come determinata dal legislatore nazionale;

RICHIAMATE a tal proposito:

- la deliberazione RAS n. 47/34 del 24.09.2020 e la determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 3114 prot. 34254 del 29.10.2020, dove sono stati forniti indirizzi agli enti competenti alla gestione del demanio marittimo, lacuale e fluviale in virtù delle competenze assegnate alla stessa regione dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 9/2006;
- la sentenza TAR Lecce (sent. 27.11.2020, n. 13121) resa in merito all'applicazione dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della l. 145/2018, secondo la quale l'obbligo di disapplicazione della legge interna contrastante con quella sovranazionale graverebbe unicamente sul giudice e non sulla pubblica amministrazione, la quale deve invece “doverosamente conformarsi alla legge e ai regolamenti”, così da ritenere che “la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella euro-unionale, risulti pertanto vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale, che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale;

CONSIDERATO pertanto che l'Amministrazione prende atto della norma dianzi menzionata e procede attraverso un atto ricognitivo che consenta al concessionario di provvedere agli adempimenti necessari per il proseguo dell'attività;

VISTO il richiamo alla Legge 145/2018 e l'assenza di altre determinazioni relative alla durata della concessione, fatte salve successive diverse disposizioni del legislatore, in base al quale il riferimento alla durata deve intendersi riferito a quanto disposto nella richiamata norma e quindi la nuova scadenza del titolo dovrà essere il 31.12.2033;

RITENUTO di dover consentire, a coloro che hanno manifestato l'intenzione di proseguire l'attività come indicato nella menzionata disposizione, di conformare le concessioni interessate alle norme vigenti secondo i principi di certezza del diritto;

VISTA la Concessione Demaniale Marittima rilasciata alla ditta L'Isola Rossa S.R.L.U. con provvedimento R.A.S. n° 5/2008 del 13/06/2008, con scadenza il 30/09/2013 prorogata al 30/12/2020 avente ad oggetto un'area demaniale della superficie complessiva di mq 936 destinata a servizi da spiaggia e chiosco per attrezzature da spiaggia in località S'Ena e Sa Chitta a Siniscola;

ATTESO che la ditta L'Isola Rossa S.R.L.U., rappresentata dalla Sig.ra Lau Isabella, come meglio specificato all'Allegato 1 depositato agli atti dell'ufficio, titolare della concessione demaniale marittima soprarichiamata, ha manifestato l'interesse alla prosecuzione delle attività con nota prot.n.28212 del 04/12/2020 e successiva prot.n.29346 del 17/12/2020 e ha certificato il possesso dei requisiti di legge necessari per la prosecuzione del rapporto concessorio (polizza per cauzione a garanzia del corretto uso demaniale n°1247403270 – HDI Assicurazioni – Agenzia Elmas 1247);

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni riportate in premessa, di dare atto che l'utilizzo del bene demaniale oggetto della Concessione Demaniale Marittima, rilasciata con provvedimento R.A.S. n° 5/2008 del 13/06/2008, richiamata in premessa, è confermato a favore della ditta L'Isola Rossa S.R.L.U. come meglio descritta all'Allegato 1 depositato agli atti dell'ufficio, ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n, 77 del 17 luglio 2020, al fine di contenere i danni derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19;

ART. 2 Di dare, altresì, atto che la nuova data di scadenza della Concessione Demaniale Marittima, rilasciata con provvedimento R.A.S. n° 5/2008 del 13/06/2008 di cui al predetto art.1 è il 31.12.2033. ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n, 77 del 17 luglio 2020, fatte salve successive modifiche di legge. Rimangono invariate le altre clausole e prescrizioni relative al titolo in esame.

Ai fini della registrazione fiscale relativa al periodo decorrente dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2033 l'importo del canone, calcolato ai sensi dell'art. 03, commi 1 e 3 del D.L. 05/10/1993, n. 400, come sostituito dall'art. 1, comma 251 della L. 27/12/2006, n. 296 per l'anno 2020 è di € 607,24 (auroseicentosette/24) salvo conguaglio.

Il canone deve essere corrisposto annualmente per tutta la durata della concessione ed è soggetto ad aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento presso la competente Agenzia delle Entrate (codice fiscale Regione Autonoma della Sardegna 80002870923). Le spese di registrazione sono a carico esclusivo del concessionario.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione Generale Enti Locali e Finanze, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.r. 13 novembre 1998, n. 31.

La presente determinazione viene trasmessa alla ditta L'Isola Rossa S.R.L.U., all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto di Olbia, all'Ufficio Locale Marittimo di Siniscola - La Caletta.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio

F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 07-01-2021 al 22-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista